



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 25/16/CONS

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ FIN TELEVISION S.R.L. AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2015

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità*”;

VISTO l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l’anno 2006, “*l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, con la quale, per le imprese diverse dai soggetti di cui all’articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE, è stata fissata la misura della contribuzione nel 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1° aprile 2015 il termine per il versamento del contributo e l’invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015 recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

RILEVATO che la società Fin Television S.r.l. non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1° aprile 2015, e che per tale violazione è stata sanzionata con delibera n. 544/15/CONS, dell’8 ottobre 2015, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società Fin Television S.r.l. per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n. 567/14/CONS (contestazione n. 55/15/SBC)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la società Fin Television S.r.l. è iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 6610, come fornitore di contenuti, e attiva nei settori di competenza dell'Autorità;

CONSIDERATO che la delibera n. 567/14/CONS, in linea con la consolidata giurisprudenza europea e anche con il comma 2-bis dell'articolo 34 del *Codice*, inequivocabilmente individua la base imponibile nella voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva e che la delibera n. 87/15/CONS, recante le istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015, al paragrafo 9, consente di dedurre dalla base imponibile i soli "ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media";

CONSIDERATO che la società non ha trasmesso documentazione contabile idonea a comprovare la sussistenza di quote di ricavo deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente;

RILEVATO che la società non ha effettuato il pagamento del contributo 2015, oltre che degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, e calcolati in base al tasso determinato annualmente in base alla legge;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali devono essere calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, così come previsto nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società Fin Television S.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2015, un contributo complessivamente pari a euro 1.621,06 (milleseicentotrentuno/06), così composto:

	euro
Contributo 2015	1.614,75
Interessi legali	6,31
Totale	1.621,06

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

il mancato versamento da parte della Fin Television S.r.l., C.F. 00977310671, con sede legale in Teramo, via Potito Randi 8, iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 6610, come fornitore di contenuti, e attiva nei settori di competenza dell'Autorità, del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 567/14/CONS per un ammontare complessivo pari ad euro 1.621,06 (milleseicentoventuno/06), inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015, per un importo complessivo pari a euro 1.621,06 (milleseicentoventuno/06), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio Bilancio e Contabilità, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 98, comma 12, del decreto legislativo n. 259/2003 recante “*Codice delle Comunicazioni elettroniche*” in caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 34 del medesimo Codice l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione generale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci